



*Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)*

C.A.P. 29011 – TEL. 0523 861811 – FAX 0523 861861

REGOLAMENTO COMUNALE PER

*“La valorizzazione delle attività
Agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della de.c.o.
Denominazione comunale di origine”*

Approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 26 del 17.05.2007

Publicato all' Albo Pretorio dal 26.05.2007

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.*
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro*
- Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.*
- Art. 6 - La struttura organizzativa*
- Art. 7 - Le iniziative comunali*
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 9 - Le attività di coordinamento*
- Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale*
- Art. 11 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca Comunale*
- Art. 12 - Norme finali*

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Borgonovo Val Tidone individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell'art. 2 comma 1 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - d) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6 , un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. Il competente ufficio predisponde l'istruttoria delle domande, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene approvato annualmente l'elenco ufficiale delle manifestazioni.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. La Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati n.1 esperto del settore agro-alimentare, n.1 esperto del settore gastronomico locale, n. 2 Consiglieri Comunali . La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato . Funge da segretario il responsabile del procedimento. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi dell'utilizzo del marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) di cui all'art. 1 c. 3 lettera d) del presente regolamento per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. L'iscrizione nel registro De.C.O. avviene a cura del responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.

5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

6. La D.e.Co viene automaticamente attribuita ai prodotti aventi denominazioni e/o certificazioni assegnate dalla Comunità Europea, Stato Italiano, Regione e Provincia.

Art. 5

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Borgonovo Val Tidone, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.
2. Il dipendente, responsabile della struttura di cui al comma precedente, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune perché connessi agli interessi di cui agli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalle legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla

vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di tre anni.

Art. 11

Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca Comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca Comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni afferenti la cultura agro-alimentare locale.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio Comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla deliberazione che lo approva.